



PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N.1143
“Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri” con a piè di pagina le **note** a quanto proposto.

L’art. 2 comma 1 lettera i) punto 2) è così modificato:

2) per «sala del commiato» si intende la sala collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, nel cimitero o nel crematorio, ma sempre al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso. ~~La sala del commiato non può costituire una struttura autonoma;~~ ¹

All’art. 3 comma 2 viene eliminata la lettera g):

~~g) gli ambiti territoriali e i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle attività funebri;~~

L’art. 5 “Programmazione territoriale” viene eliminato:

~~— 1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e di quella fluttuante.~~

~~— 2. La programmazione territoriale di cui al comma 1 è definita dalle regioni quali enti primari di programmazione, tenendo in considerazione il rapporto tra popolazione e numero delle sedi autorizzabili. La programmazione territoriale deve prevedere che, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge e rispondenti ai requisiti ivi previsti, il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli abitanti residenti nelle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extracomunali o interprovinciali, definite dalle regioni in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti.~~

~~— 3. I criteri di autorizzazione di cui al comma 2 si applicano alle sedi principali e secondarie dei soggetti esercenti l'attività funebre.~~ ²

¹ L’ultima frase può essere eliminata in quanto il primo paragrafo risulta già chiaro sul fatto che non è possibile realizzare sale del commiato in contesti diversi da case funerarie, cimiteri o crematori.

² Riteniamo tali proposte una misura non adeguata a tutelare le imprese funebri già operanti e strutturate alle quali, in virtù di una programmazione territoriale che riguarda sia le sedi principali che secondarie, verrebbe di fatto precluso l’intervento di insediamento logistico in territori diversi da quelli di originaria appartenenza. Questo limiterebbe il

All'art. 7 comma 7 viene aggiunta la lettera e) con la seguente formulazione:

e) la gestione di cimiteri e forni crematori.³

L'art. 8 comma 2 viene così modificato:

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita autorizzazione comunale rilasciata per motivi di interesse generale, ~~quali la tutela dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.~~

L'art. 8 comma 4 viene così modificato:

4. Le imprese funebri, qualora esercitino attività ~~in esclusiva~~ in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale istituzionale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominato, dotato di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse. ⁴

All'art. 8 viene aggiunto il comma 6 con la seguente formulazione:

6) Le prestazioni di cui al comma 5 sono vietate anche alle imprese, società ed organizzazioni che svolgono in modo disgiunto una o più delle attività di cui all'art. 7 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g).⁵

mercato e l'offerta di alternative commerciali al cittadino che si vedrebbe costretto a rivolgersi agli operatori funebri di quel territorio. Questo tipo di operazione inoltre giungerebbe tardi, dopo una liberalizzazione non accompagnata ad una adeguata regolamentazione che ha visto inserirsi nel mercato più del doppio degli operatori economici presenti all'atto dell'approvazione del Decreto 79/1999 in materia di liberalizzazioni; la formulazione proposta dalla proposta di legge inoltre farebbe salvi tutti gli operatori già presenti ed applicherebbe i criteri di programmazione territoriale per eventuali nuovi operatori ma, non solo, anche a quelle imprese funebri virtuose e strutturate che, per propria strategia ed investimenti, vorrebbero espandersi in altri territori senza poterlo più fare a causa delle regole imposte dalla programmazione territoriale.

³ La FENIOF è da sempre contraria alla ipotesi di realizzazione e gestione di cimiteri e di forni crematori ad opera di imprese funebri, tema sul quale si ribadisce la necessità di una netta separazione societaria. Le questioni che gravitano attorno a tale ipotesi riguardano tematiche di monopolio ed assunzione di posizioni di privilegio sui mercati locali già evidenziati dall'Antitrust con propria nota del 23 maggio 2007.

⁴ Va eliminata la parola "in esclusiva" in quanto il divieto di esercitare attività di gestione cimiteriale deve essere netto ed evidente a prescindere dall'esercizio in esclusiva o in commistione con l'attività funebre.

⁵ E' importante aggiungere il comma 6 così come proposto in quanto devono essere estese le incompatibilità a svolgere attività aventi conflitti di interessi con l'attività funebre anche a quei soggetti che esercitano in modo disgiunto una o più delle attività ricomprese nell'attività funebre di cui all'art. 7 comma 1.

L'art. 9 comma 1 viene così modificato:

1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività ~~nei limiti previsti dalla programmazione territoriale~~, deve operare nel rispetto della norma UNI EN 15017 e deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:⁶

L'art. 9 comma 2 viene così modificato:

2. L'effettiva disponibilità congiunta dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) ed e), può essere comprovata anche mediante la stipula, ~~esclusivamente~~ con un'altra impresa funebre ausiliaria autorizzata, o con consorzio ausiliario autorizzato all'attività funebre **o società consortile ausiliaria autorizzata all'attività funebre**, di un contratto di appalto di durata di almeno un anno e avente contenuti idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività **funebre**. Di tali rapporti è data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale, all'atto del conferimento del mandato, con gli strumenti e le modalità previsti dalla presente legge.⁷

L'art. 9 comma 3 viene così modificato:

3. Nel caso di cui al comma 2, le ~~imprese~~ **strutture**⁸ funebri ausiliarie che mettono a disposizione di altre imprese funebri i propri requisiti devono essere comunque in possesso diretto di:

a) un organico medio annuo di almeno dieci necrofori assunti a tempo pieno e indeterminato, con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione ai sensi del comma 1, lettera e);

b) almeno tre autofunebri;

c) ~~un'ulteriore unità lavorativa annua (ULA), come definita dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, un~~ **ulteriore dipendente assunto stabilmente con contratto a tempo pieno ed indeterminato**,⁹ per ogni contratto di appalto sottoscritto, o per ogni consorziato, eccedente il numero ~~massimo~~ di **5**

⁶ Vedasi le osservazioni di cui alla nota 2 avverse ad una programmazione territoriale come formulata all'art. 5 del ddl.

⁷ La parola "esclusivamente" può essere eliminata essendo già chiaro nella formulazione proposta che la disponibilità dei requisiti deve essere "congiunta", ovvero offerta da un unico soggetto ben indicato nel proseguo del paragrafo. A riguardo va evidenziato che le soluzioni per acquisire la disponibilità congiunta dei requisiti devono altresì prevedere il ricorso agli strumenti di aggregazione aziendale quali le società consortili (previste dal C.C.); va altresì precisata che la disponibilità dei requisiti deve garantire l'esercizio intero dell'attività funebre e non genericamente "dell'attività" in quanto ciò porterebbe, da parte di chi non possiede in proprio i requisiti, a soluzioni operative di ricorso all'aggregazione aziendale solo per alcune attività, rischiando di far scadere una pluralità di servizi ed attività nel lavoro nero.

⁸ E' opportuno distinguere tra impresa funebre e strutture funebri ausiliarie delle imprese funebri. A tal proposito la corretta definizione da adottare in tale comma è "strutture funebri ausiliarie".

⁹ Per posizionarsi correttamente sul mercato e scongiurare il rischio di dumping contrattuali rispetto alle imprese funebri in autonomo possesso dei requisiti, è necessario che le strutture funebri ausiliarie si dotino di personale e mezzi in numero crescente all'aumentare del numero di rapporti di associazione o clientela. Trattandosi di requisiti strutturali

(cinque) contratti, o di consorziati, stabilito dalle regioni. Ogni regione, sentite le organizzazioni nazionali del settore, in relazione alla tipologia delle imprese funebri presenti sul proprio territorio, definisce il numero massimo di contratti sottoscrivibili che, comunque, non deve essere inferiore a sei o superiore a dodici. I requisiti minimi richiesti ai fini dei contratti sono quelli di cui alle lettere a) e b), fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla regione ove ha sede e svolge l'attività l'impresa funebre ausiliata;¹⁰

d) un'ulteriore autofunebre per ogni quattro ULA aggiuntive **ulteriore dipendente di cui alla precedente lettera c).**¹¹

L'art. 9 comma 5 viene così modificato:

5. ~~In base alle disponibilità previste dalla programmazione territoriale, l'~~L'apertura di eventuali e ulteriori sedi secondarie, che devono essere comunque idonee e adeguate allo svolgimento della medesima attività, è soggetta ad apposita autorizzazione comunale ed è subordinata alla presenza di almeno un ulteriore addetto alla trattazione degli affari, responsabile della stessa, in possesso di regolare e stabile contratto di lavoro con il richiedente l'autorizzazione e diverso da quelli utilizzati nelle altre sedi.

L'art. 9 comma 7 viene così modificato:

7. Ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al comma 1 e al comma 3 non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee di impresa, **associazioni in partecipazione né e a** reti di impresa.¹²

motivati dal dover fornire garanzie di disporre in qualsiasi momento di mezzi e personali adeguati per rispondere alle esigenze di esecuzione di servizi funebri per il cittadino, le forme contrattuali di assunzione di personale che offrono tale garanzia sono quelle indicate nelle modifiche proposte.

¹⁰ Si ritiene necessario abrogare ogni ipotesi di definizione, da parte delle Regioni, di diversi requisiti strutturali (in termini di dotazioni e numero di contratti) in quanto l'attività funebre è la stessa per tutto il Paese e una difforme definizione di tali parametri porterebbe, come già avviene con le normative regionali già in vigore, a pesanti sperequazioni anche sul fronte economico e commerciale per gli operatori funebri in terre di confine.

¹¹ Vedasi le argomentazioni di cui alla nota 9.

¹² Si condivide il divieto al ricorso alle associazioni temporanee di impresa in quanto strumento assolutamente inadatto a soddisfare requisiti minimi propedeutici all'ottenimento di una autorizzazione che ha carattere di permanenza e continuità. In considerazione della ratio della normativa che si propone e dell'esigenza di garantire la presenza di adeguati requisiti strutturali in termini di mezzi, dotazioni e personale per assicurare in qualsiasi momento l'esecuzione dell'attività funebre ai cittadini richiedenti, va eliminata la previsione di poter fare ricorso ad associazioni in partecipazione (che in virtù di una anche risibile percentuale del capitale sociale di un soggetto in possesso dei requisiti consentirebbe a qualsiasi operatore in difetto degli stessi di ottenere sulla carta analoghi requisiti senza portare ad una effettiva dotazione aziendale in grado di garantire l'oggetto della prestazione richiesta) e le reti di impresa (che non possiedono beni, personale e mezzi strumentali a capo del soggetto rete, generando – come già avvenuto da tempo – la creazione di “scatole vuote” che rendono di fatto impossibile l'esercizio delle funzioni di controllo sugli aderenti alle stesse).

L'art. 12 comma 2 viene così modificato:

2. ~~Il contratto di~~ **Il conferimento di mandato per l'esecuzione dei** servizi funebri deve essere conferito ad impresa funebre autorizzata per iscritto.¹³

L'art. 12 comma 6 viene così modificato:

6. I titolari delle imprese funebri, **all'atto del conferimento del mandato da parte della clientela**, sono tenuti a formulare per iscritto i preventivi, qualora richiesti dai clienti.¹⁴

L'art. 12 comma 10 viene così modificato:

10. A tutela della corretta informazione degli utenti, tutti i messaggi pubblicitari inerenti ai servizi funebri, nonché ai relativi prezzi e tariffe, ~~diffusi e pubblicizzati~~ mediante mezzi pubblicitari sia materiali sia digitali, in qualsiasi forma eseguiti, devono rispettare la normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore e il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, approvato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.

L'art. 13 comma 4 viene così modificato:

4. ~~L'addetto al trasporto di salma o di cadavere, in qualità di incaricato di un~~ **Il soggetto che fisicamente esegue il trasporto, in quanto incaricato di** pubblico servizio,¹⁵ prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

- a) l'identità della salma o del cadavere;
- b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) i nominativi dei necrofori e i dati dell'autofunebre utilizzati per il trasporto;
- d) per il trasporto aereo o navale del feretro i dati identificativi del vettore utilizzato.**

¹³ E' opportuno precisare la necessità di una redazione scritta del mandato ad operare in nome e per conto dei dolenti all'impresa funebre.

¹⁴ La redazione del preventivo deve essere obbligatoria solo quando viene sottoscritto il conferimento di mandato per l'esecuzione del funerale, formalizzando un impegno contrattuale tra cliente ed esecutore del servizio.

¹⁵ Va chiarito, per le relative assunzioni di responsabilità e per dare evidenza di chi svolge il trasporto funebre, che è il soggetto che fisicamente esegue il trasporto che è incaricato di pubblico servizio il quale, nei casi in cui il feretro deve essere ceduto a diversi vettori (è il caso dei trasporti in nave o aereo, ovviamente non pilotati dal personale delle imprese funebri) dichiara a chi viene affidato il feretro stesso.

L'art. 13 comma 6 viene così modificato:

6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti. **Per i trasporti all'estero la verifica e certificazione è effettuata dall' ATS, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie secondo quanto disposto dal DPR 285/90.** ¹⁶

L'art. 14 comma 1 lettera a) viene così modificato:

a) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria oltre alla suddetta cassa in legno massiccio anche una controcassa interna **o esterna** ¹⁷ di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo aerato non è richiesta la controcassa;

L'art. 14 comma 1 lettera e) viene così integrato:

e) limitatamente ad operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare alla reinumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014 **e succ.ve modifiche;** ¹⁸

L'art. 15 comma 1 viene così modificato:

1. Per casa funeraria si intende la struttura privata gestita da imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'art. 9 comma 1 della presente legge nella quale, a richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private, le strutture sanitarie ed ospedaliere per la osservazione, la composizione e la vestizione della salma, nonché l'imbalsamazione e la tanatoprassi, la custodia e l'esposizione del cadavere oltre le attività di commemorazione e

¹⁶ Va ribadito che, per i trasporti all'estero, le verifiche di conformità del feretro vanno effettuate dall'ATS (ASL) in coerenza con quanto disposto dal DPR 285/90.

¹⁷ La previsione di una controcassa in zinco esterna, già presente nella vigente normativa di cui al DPR 285/90, è corretta e consente di gestire situazioni di necessità di rifascio dei feretri senza doverli necessariamente aprire.

¹⁸ Essendo le normative UNI costantemente oggetto di revisione, è bene prevedere la validità dei successivi aggiornamenti.

commiato del defunto.¹⁹ La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria sono autorizzati dal comune territorialmente competente in totale autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale. La struttura, in caso di permanenza di salme al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, deve essere **fisicamente** presidiata ~~da un numero congruo di addetti.~~ I servizi specifici della casa funeraria non sono subappaltabili a soggetti esterni.

L'art. 15 comma 4 viene così modificato:

4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità, **per i defunti** devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori. ²⁰

L'art. 15 comma 6 viene così modificato:

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, **pubbliche e private**, ~~e~~ nei cimiteri **e nei crematori**. Le case funerarie non possono essere convenzionate con **comuni**, strutture sanitarie, **di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali**, pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. ²¹

L'art. 15 comma 7 viene eliminato:

~~7. Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge. Le case funerarie rispondenti ai requisiti della presente legge già operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali risulta impossibile edificare presso la propria sede, possono costruire e gestire forni crematori edificati in altri luoghi purché nello stesso comune.~~ ²²

¹⁹ Tale comma necessita di una premessa importante per evitare l'esecuzione di attività che comportano l'interazione con defunti (sia a cassa aperta che chiusa) ad opera di soggetti non autorizzati all'attività funebre; nella casa funeraria le salme vengono toelettate, vestite, composte, sottoposte al periodo di osservazione evitando interventi di ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita, etc. pertanto è evidente la necessità che tali strutture debbano essere realizzate e gestite da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Tali soggetti devono altresì essere tenuti a garantire adeguati presidi di struttura ad opera di proprio personale.

²⁰ Va precisato "per i defunti" in quanto la ratio del comma è quello di scongiurare il rischio che i clienti fruitori dei servizi della casa funeraria possano avere accesso ai locali e percorsi di competenza degli operatori della struttura accedendo ad aree tecniche di loro competenza.

²¹ Per evitare equivoci o strumentali interpretazioni in spregio della ratio della normativa che si propone, va esteso il divieto alle strutture sia pubbliche che private che svolgono attività sanitaria e assistenziale, nonché scongiurata l'ipotesi di convenzioni con comuni o strutture che andrebbero ad agevolare specifici soggetti a danno di altri.

²² Questo comma va completamente eliminato. L'ipotesi di consentire la realizzazione di una casa funeraria con all'interno un forno crematorio porterebbe di fatto ad una unica impresa funebre per territorio a svolgere in regime di esclusiva tale servizio. Premettendo che una tale formulazione penalizzerebbe le tante imprese funebri che già hanno realizzato case funerarie che per logistica non potrebbero ospitare un forno crematorio (dovendolo eventualmente realizzare in una diversa sede a differenza di chi dovesse realizzare ex novo una simile struttura), di fatto le normative

vigenti in materia di emissioni in atmosfera e la pianificazione territoriale dei forni crematori adottata dalle Regioni, porterebbe ad autorizzare una impresa per territorio, negando le autorizzazioni alle altre richiedenti analoghe possibilità. Il rischio di istituire un monopolio cremazionista per territorio è evidente.